Penale Sent. Sez. 3 Num. 38762 Anno 2026
Presidente: DI STASI ANTONELLA
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 27/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Corsini Marialuisa nata a Chiari il 11/07/1978
D'ambrosio Mario nato in Venezuela il 17/11/1973
avverso l'ordinanza del 16/07/2026 del Tribunale di Brescia
Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata in atti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentita l'avvocato Carola Gugliotta che, in difesa di Mario D'Ambrosio, si è riportata ai motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento, in difesa di Marialuisa Corsini ha insistito nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 luglio 2026 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice di appello avverso i provvedimenti *de libertate*, ha applicato a Marialuisa Corsini la misura degli arresti domiciliari e a Mario D'Ambrosio quella della custodia cautelare in carcere, in sostituzione degli arresti domiciliari, in relazione ai delitti di cui agli artt. 416, 648 ter.1 cod. pen., 2, 8 e 10-*quater* del d.lgs n. 74 del 2000, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale del 12 giugno 2026, che, pur ritenuta, la gravità indiziaria in relazione ai predetti reati, aveva escluso l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari in

relazione alla Corsini, che aveva reso ampio interrogatorio davanti al PM ammettendo gli addebiti e di cui non era emerso il coinvolgimento nella prosecuzione delle condotte criminose, e ritenuto proporzionata e adeguata la misura domestica nei confronti del D'Ambrosio pur avendone sottolineato la particolare pervicacia a delinquere.

1.1. Preliminarmente il Tribunale ha confermato il quadro di gravità indiziaria dei fatti di cui all'imputazione provvisoria, peraltro non esclusa dal giudice per le indagini preliminari neanche in relazione alla posizione della Corsini, evidenziando che a partire dalla relazione del curatore del fallimento della Edicultura s.r.l., gli accertamenti investigativi avevano condotto all'individuazione di un articolato sistema associativo volto alla somministrazione illecita di manodopera e all'emissione di fatture false, riconducibile a più soggetti, tra i quali, in posizione apicale, il D'Ambrosio e la Corsini, e all'individuazione della Gemma Costruzioni s.r.l., società madre, e delle varie imprese, serbatoio delle società figlie, deputate a reclutare soggetti che avrebbero lavorato per conto della Gemma.

1.2. Ad avviso del Tribunale, era certamente meritevole di accoglimento sia la censura afferente alla scelta della misura domiciliare il luogo di quella carceraria con riguardo al D'Ambrosio, considerata l'allarmante personalità disvelata dagli atti di indagine e l'abilità dimostrata nella ideazione e predisposizione del meccanismo illecito, oltre al fatto che avesse proseguito l'attività illecita anche a seguito dei primi accessi della Guardia di Finanza creando un nuovo ufficio occulto e nuove società serbatoio, intrattenendo rapporti con soggetti pregiudicati, invitando i sodali a cambiare i dispositivi elettronici subito dopo la perquisizione, spingendosi fino a recuperare un bene oggetto di sequestro, tutti elementi che deponevano per l'assenza di capacità auto-custodiale per cui era escluso che il pericolo di reiterazione criminosa, potesse, nel caso di specie, essere contenuto mediante l'applicazione di misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere; sia la censura formulata con riguardo alla posizione della Corsini, emergendo la sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo al ruolo sostanzialmente sovrapponibile della donna rispetto al coniuge D'Ambrosio, da cui il medesimo giudizio in ordine al profilo della professionalità delittuosa, all'attualità del pericolo di recidiva, atteso che il reato associativo era contestato in permanenza e i reati fine si collocano in epoca recente, nonché considerato che anche quest'ultima aveva seguitato a operare illecitamente nella consapevolezza del procedimento pendente, quantomeno prestandosi a ricevere dal coniuge l'orologio Rolex permutato, e, soprattutto, che risultava gravata da un precedente penale specifico e recente, per reati tributari

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e per di più aveva realizzato le condotte odierne mentre era in corso di esecuzione la misura alternativa dell'affidamento in prova scontata per quei fatti.

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza hanno presentato autonomi ricorsi, tramite i propri difensori di fiducia, Maria Luisa Corsini e Mario D'Ambrosio.

3. Maria Luisa Corsini ha affidato il suo ricorso a due motivi.

3.1. Con il primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.

Lamenta, la violazione del disposto di cui all'art 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto è stata ritenuta l'attualità del pericolo di recidiva in violazione dell'insegnamento di questa Corte di legittimità, che impone il confronto con le circostanze recenti (si cita Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022), nel caso in discorso costituite dal ravvedimento e dalla cooperazione della Corsini manifestata nel corso dei plurimi interrogatori, ancorando invece il giudizio espresso a circostanze risalenti e superate dal contegno successivo dell'indagata.

Il provvedimento del Tribunale, poi, non soddisfa l'onere motivazionale in quanto il richiamo alla posizione del coindagato può valere al fine di accertare la gravità indiziaria, mentre con riguardo alle esigenze cautelari dominano imprescindibili componenti soggettive, costituite nel caso in esame dalla già richiamata sottoposizione all'interrogatorio, con la contestuale cooperazione dichiarativa con l'autorità inquirente, in uno con l'astensione dalla prosecuzione nell'attività criminosa, sotto questo profilo si rileva che il dato della costituzione di nuove società dopo gli accertamenti della polizia giudiziaria è superato dal fatto che, successivamente alla perquisizione del 28 ottobre 2025, l'indagata non ha più offerto alcun contributo all'attività criminosa, circostanze espressamente messe in luce dal Giudice per le indagini preliminarie non confutate dal Giudice dell'appello cautelare; non potendo del resto attribuirsi rilievo alcuno alla vicenda della ricezione del Rolex quale dono da parte del marito, in quanto dalla stessa emerge al più un contegno passivo che non può essere indicativo di una propensione al crimine, oltretutto - ulteriore vizio motivazionale - nemmeno specificamente correlata alla possibile commissione di delitti in materia tributaria fallimentare, quali quelli in esame.

3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esposizione delle ragioni della inadeguatezza e della proporzionalità di misure cautelari meno afflittive.

Il Tribunale, afferma, nonostante la sollecitazione difensiva in tal senso, atteso che con la memoria depositata, in subordine al rigetto dell'appello, era stata chiesta l'applicazione di una misura meno afflittiva al più nelle forme degli arresti domiciliari, non ha minimamente affrontato questo aspetto ed esposto, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., le ragioni della inadeguatezza di misure meno gravose e rispettose del principio di proporzionalità.

4. Mario D'Ambrosio ha affidato il suo ricorso a sei motivi.

4.1. Con il primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione per avere il Tribunale travalicato i limiti dell'appello cautelare procedendo ad una rivalutazione del compendio indiziario in assenza di censure specifiche.

Deduce la violazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale, quando l'appello del pubblico ministero concerne la sola adeguatezza della misura, la cognizione del Tribunale del riesame è circoscritta a tale profilo e non si estende alla rivalutazione del quadro indiziario (si citano Sez. 1, n. 11.982 del 30/03/2026; Sez. 5, n. 39.749 del 09/10/2024 e n. 14.584 del 19/02/2025), laddove nel caso in esame il giudice dell'appello ha invece condotto una rivalutazione autonoma e non circoscritta dell'intero quadro cautelare introducendo argomenti estranei ai motivi d'appello e trascurando di confrontarsi con le ragioni esposte nel provvedimento del Gip, pervenendo a conclusioni opposte senza argomentare né individuare vizi del ragionamento sviluppato nell'ordinanza genetica. Inoltre, risulta recepito il motivo d'appello individuato nel paventato rischio di elusione della misura domiciliare nel periodo estivo, evidentemente legato a fattori organizzativi delle forze di polizia ma di per sé non rilevante in relazione al pericolo concreto e attuale di reiterazione soggettivamente riferibile alla persona del ricorrente, e, oltretutto, introdotto ex novo in quanto in alcun modo valorizzato dal gip.

4.2. Con il secondo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione.

Il Tribunale, assume, ha dedotto il pericolo esclusivamente dalla gravità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del fatto storico, omettendo qualsiasi valutazione del tempo silente e travisando il significato cautelare dei contatti con Michelangelo Rodi - trattandosi di comunicazioni avvenute quando il D'Ambrosio non era sottoposto ad alcuna misura cautelare, risultando gravato soltanto il Rodi, il cui contenuto, in ogni caso, non rileva alcun riferimento ad attività o intese illecite - e della vicenda della permuta dell'orologio Rolex, operazione tracciata e documentata, da cui il Gip aveva escluso di poter trarre una valutazione ostativa all'applicazione della custodia domiciliare.

A seguito della riforma introdotta con legge n. 47 del 2015 l'attualità del pericolo non può essere desunta dalla sola gravità del fatto o da valutazioni stereotipate della personalità (si citano in tal senso Sez. 1, n. 3917 del 30/01/2026; Sez. 5, n. 26.760 del 10/04/2025 ed altre), nè può risultare dalla mera riproduzione della pericolosità accertata all'epoca dei fatti. In tal senso è obbligatoria la valutazione del tempo silente, intercorso tra la cessazione dell'ultima condotta illecita, nell'ottobre 2025 e l'emissione dell'ordinanza impugnata, il 16 luglio 2026,che, nel caso in esame, è di oltre 8 mesi, durante i quali non sono stati commessi altri reati, non risultano intercettazioni o comunicazioni che rivelino intenzione di reiterazione, e il contesto originario è stato smantellato per effetto della liquidazione giudiziale della Gemma Costruzioni s.r.l.; in ogni caso il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente sul punto e la relativa omissione costituisce un vizio censurabile in Cassazione (si cita Sez. 6, n. 35.790 del 13/07/2023. nonché Sez. 3, n. 13.577 del 19/02/2025). Inoltre, in materia tributaria e di reati fiscali la prognosi di reiterazione non può non tenere conto della necessaria disponibilità di strutture societarie attive, conti correnti operativi, un tessuto di prestanome e referenti commerciali (in tal senso Sez. 2, n. 15.458 del 10/04/2024), laddove nel caso in esame l'unica struttura societaria attraverso la quale il meccanismo illecito era stato realizzato è sottoposta a liquidazione giudiziaria dal il 21 maggio 2026, risolvendosi pertanto la considerazione del fatto che il D'Ambrosio potrebbe facilmente costituire nuove società, in una affermazione apodittica, non supportata da alcun elemento.

4.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 275, commi 1, 2 e 3, e 275-*bis* cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica della inadeguatezza delle misure meno afflittive e dell'obbligo di motivazione specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico di controllo.

Argomenta che, premessa la necessità del rispetto del principio di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

gradualità e proporzionalità delle misure cautelari personali, il sistema prevede, all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la custodia cautelare in carcere solo quale *extrema ratio* quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate, da cui il corrispondente onere motivazionale non rispettato dal Tribunale sia nella misura in cui non ha esposto la ragioni per cui nel caso concreto la misura domiciliare con il corredo di prescrizioni particolarmente stringenti disposta dal Gip con l'ordinanza del 12 giugno 2026, in uno con la significativa distanza geografica tra il luogo di esecuzione del presidio domiciliare e quello di commissione dei fatti, pari ad oltre 700 km, non fosse adeguata per neutralizzare il pericolo di reiterazione dei reati economico-finanziari contestati, sia in quanto, in violazione dell'art. 275-*bis* cod. proc. pen., non ha verificato l'eventuale idoneità a tal fine dell'ulteriore presidio costituito dal braccialetto elettronico, neppure menzionato nell'ordinanza gravata.

4.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, apparente e manifestamente illogica con riguardo alla valutazione della intervenuta liquidazione giudiziale della Gemma Costruzioni s.r.l. e del comportamento collaborativo del ricorrente, quali esplicitamente considerate e valorizzate dal Gip nell'ordinanza appellata.

Deduce la manifesta illogicità dell'affermazione del Tribunale secondo cui l'imputato potrebbe facilmente costituire nuove società, in quanto si tratta di una valutazione ipotetica e congetturale, oltretutto stridente con requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione come introdotto dal legislatore del 2015, e comunque non tiene conto del dato fattuale decisivo costituito dal fatto che l'imputato è stato ormai privato dell'intera struttura economica e finanziaria dell'impresa, passata nelle mani del curatore giudiziale, osservando altresì che l'allegata facilità nel costituire nuove società, rileva al massimo come elemento di valutazione della personalità storica dell'imputato, ma non attesta la disponibilità di nuovi strumenti operativi. Si ritiene altresì viziata da intrinseca contraddittorietà la valutazione del comportamento collaborativo del ricorrente, giacché il Tribunale non contesta la veridicità delle dichiarazioni del D'Ambrosio in ordine alla propria partecipazione al meccanismo di somministrazione illecita, ma ne esclude la rilevanza cautelare stimandole solo apparentemente ammissive.

Inoltre, l'ordinanza gravata, sotto entrambi i profili dedotti, si limita a ribaltare gli argomenti del Gip, senza spiegare le ragioni per cui la valutazione di detto giudice fosse affetta la vizi logici o giuridici, così violando il dovere di esprimere una motivazione autonoma quale discende dal principio devolutivo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cui all'art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2050 del 2018).

4.5. Con il quinto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione in relazione al pericolo di reiterazione con specifica attinenza alla rilevanza dell'apporto individuale distinto rispetto alla posizione degli altri indagati e alla pericolosità successiva alla cessazione delle condotte.

Il Tribunale, assume, non ha operato una valutazione individualizzata essendosi limitato a proiettare sul D'Ambrosio la pericolosità complessiva del sodalizio, sul presupposto che questi rivestisse un ruolo apicale, senza considerare che la qualifica di vertice attiene alla valutazione del fatto storico e della responsabilità penale e non già alla prognosi di pericolosità futura (si cita Sez. 5, n. 26.760 del 10/04/2025, che insiste sulla necessità di elementi specifici anche di prossimità temporale non essendo sufficiente il ruolo apicale).

4.6. Con il sesto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e del principio di ragionevolezza di cui art. 3 Cost., e il correlato vizio di motivazione carente e contraddittoria in relazione al trattamento cautelare deteriore del ricorrente rispetto alla coindagata Corsini.

Deduce che, al di là del fatto che si è ritenuta la misura domiciliare adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari di una coimputata nel medesimo procedimento, senza spiegare perché tale misura non fosse adeguata anche per il D'Ambrosio, emerge altresì l'incoerenza logica del ragionamento in quanto, le premesse fattuali e giuridiche poste a fondamento della decisione sulla Corsini sono in contraddizione con le conclusioni opposte espresse con riguardo al D'Ambrosio.

5. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibili i ricorsi in quanto il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione specifica in norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e dei principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e nel caso in esame, anche per quanto riguarda la scelta della misura, la valutazione del Tribunale risulta, per entrambi i ricorrenti, congrua e non manifestamente illogica poiché fa riferimento ad elementi concreti di indubbio valore prognostico.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

6. Il difensore del D'Ambrosio, con memoria del 26 ottobre 2026, premesso che nella nelle more della discussione del ricorso il Gip, su parere favorevole del Pubblico Ministero, aveva accolto la richiesta difensiva di modifica del luogo di espiazione della misura, e che, successivamente, sempre su istanza di parte previo parere favorevole del Pubblico Ministero, il Gup, succeduto al primo giudice a seguito della chiusura delle indagini preliminari, aveva revocato la misura degli arresti domiciliari sostituendola con quella dell'obbligo di dimora, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione proposta e sollecitato, quantomeno in via subordinata, l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di D'ambrosio è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

1.1. Nelle more del presente giudizio di legittimità, come risulta dagli atti ed in particolare dalla ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia in data 22 ottobre 2026, depositata dal ricorrente, la misura cautelare degli arresti domiciliari allo stesso applicata è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Castrezzato in considerazione dell'attenuazione delle esigenze cautelari, valorizzato il contegno collaborativo dell'imputato che, sottoposto ad interrogatorio, ha confermato le proprie responsabilità manifestando una più consapevole presa di distanza dai fatti.

Si deve pertanto assumere che l'imputato, che ricorreva avverso un provvedimento del Tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero aveva aggravato la misura genetica disponendo la custodia cautelare in carcere, abbia certamente raggiunto lo scopo perseguito, contestandosi esclusivamente l'adeguatezza della custodia in carcere rispetto alla misura genetica degli arresti domiciliari.

1.2. Tale emergenza secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità determina la sopravvenuta carenza d'interesse alla definizione del ricorso.

Deve, invero, rilevarsi, che nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione, non è basata sul concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti ma va, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e di conseguire una utilità, ossia una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Il requisito dell'interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694). Per contro, si è evidenziato che non venga meno l'interesse all'impugnazione, nonostante la modifica della misura, qualora permanga un interesse al ricorso, come quando l'indagato intenda ottenere una pronuncia sulla eventuale insussistenza degli indizi (tra le altre, Sez. 1, n. 30337 del 14/06/2013, dep. 15/07/2013, Falletta, Rv. 256345; Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, dep. 13/06/2007, Essadik, Rv. 236785), circostanza che, come osservato in premessa, non ricorre nel caso concreto, i limiti del *devolutum* essendo circoscritti entro il perimetro dell'appello cautelare del pubblico ministero che, con riferimento alla posizione di quest'ultimo ricorrente, afferiva esclusivamente alla adeguatezza della misura cautelare disposta dal Gip.

1.3. L’ordinanza impugnata dovrà comunque essere annullata senza rinvio, in ragione dell'esigenza di impedirne l'efficacia (v. Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821; Sez. 6, n. 39123 del 16/09/2014, Maresca, Rv. 260466; Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, Essadik, Rv. 236785; nonché arg., a contrario, ex Sez. 2, n. 4435 del 14/01/2015, Genovese, Rv. 262378; da ultimo sez. 6, n. 44110 del 19/11/2024, non mass.).

2. Il ricorso di Marialuisa Corsini è inammissibile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1. Deve anzitutto qui richiamarsi il consolidato indirizzo interpretativo secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del Tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). In tale ottica interpretativa, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive, avanzate sia col primo che con il secondo motivo di ricorso, esulano dall'ambito dello scrutinio di legittimità, essendo all'evidenza volte a censurare il merito delle valutazioni espresse dal Tribunale, e a proporre una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è ovviamente precluso in questa sede. D'altra parte, la motivazione dell'ordinanza desume con argomentazioni tutt'altro che illogiche Sia la sussistenza del pericolo di recidiva, oggetto della prima doglianza, che l'adeguatezza e proporzionalità della misura imposta.

2.2. Il primo motivo di ricorso è generico per aspecificità estrinseca oltre che manifestamente infondato.

Sotto le spoglie della dedotta violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. si propone infatti una inammissibile rivalutazione degli elementi, quali le dichiarazioni ammissive rese al Pubblico Ministero in sede di interrogatorio, già considerati e valutati dal Tribunale e ritenuti recessivi rispetto al pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli oggetto dell'imputazione cautelare coerentemente e non illogicamente tratto, oltre che dalla natura dei fatti ascritti, dal ruolo apicale, paritetico rispetto a quello del coniuge, dalla vicinanza temporale di alcuni dei reati in materia fiscale (specificamente indicati a pagina 7 dell'ordinanza) rispetto alla richiesta di applicazione della misura, soprattutto dalla circostanza che l'indagata sia gravata da un precedente specifico e recente in materia di reati fiscali, e che, elemento ancor più rilevante e del tutto negletto nel ricorso, la Corsini ha commesso i fatti mentre era in corso nei suoi confronti l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova scontata proprio per quei fatti. Elementi questi ultimi, decisivi e dirimenti quanto alla configurazione del quadro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cautelare e del ritenuto pericolo di recidiva, misconosciuti alla prospettazione difensiva.

2.3. Anche il secondo motivo di ricorso, col quale si lamenta la carenza della motivazione in ordine all'inadeguatezza di misure meno affettive degli arresti domiciliari, non supera il vaglio di ammissibilità.

Va rimarcato in proposito che in tema di adeguatezza della misura cautelare adottata, non è necessaria una analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, fanno ragionevolmente ritenere quella applicata all'indagato o all'imputato come la misura più idonea a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19 in data 11.1.1999 dep. 19.2.1999 rv 213003; Sez. 2, Sentenza n. 38560 del 19/10/2011 non mass). Ciò il Tribunale ha fatto ritenendo che, proprio in considerazione del fatto che la ricorrente avesse realizzato le condotte ascritte nel corso dell'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova,e che avesse comunque, seppur in misura minore rispetto al coniuge, seguitato a operare illecitamente pur nella consapevolezza dell'indagine in corso, fosse indicativa della concretezza e dello spessore del rischio di recidivanza a suo carico, fronteggiabile solo con la misura degli arresti domiciliari con ulteriore prescrizione del divieto di comunicazione con terzi, comunque gradata rispetto a quella disposta nei confronti del coniuge.

2.4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso di Marialuisa Corsini debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con riferimento alla posizione di D'Ambrosio Mario. Dichiara inammissibile il ricorso di Corsini Marialuisa e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

euro tremila in favore della Cassa delle ammende, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così è deciso, 27/10/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale